



REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE
SPONSORIZZAZIONI NELLE AREE VERDI

Approvato con delibera del C.C. n. 24 del 30.09.2024

ART. 1 – DESCRIZIONE

Il Comune di La Loggia (TO) intende affidare mediante Contratto di sponsorizzazione, secondo quanto previsto dall'art. 23 comma 7 bis del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, la gestione delle aree verdi appartenenti al patrimonio comunale disponibile, riconoscendo allo "sponsor" un ritorno di immagine nei modi e nei limiti di seguito riportati.

Art. 23 comma 7 bis del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 *"In deroga al divieto di cui al comma 1, terzo periodo, al centro delle rotatorie nelle quali vi è un'area verde, la cui manutenzione è affidata a titolo gratuito a società private o ad altri enti, è consentita l'installazione di un cartello indicante il nome dell'impresa o ente affidatari del servizio di manutenzione del verde, fissato al suolo e di dimensioni non superiori a 40 cm per lato. Per l'installazione del cartello di cui al presente comma si applicano in ogni caso le disposizioni del comma 4"* (Tale comma è stato introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera a-quater del D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156).

Il Contratto di Sponsorizzazione è il contratto mediante il quale l'Amministrazione offre la possibilità, ad un terzo soggetto detto Sponsor il quale si obbliga a fornire a titolo gratuito una determinata prestazione, di pubblicizzare la propria ragione sociale in appositi e definiti spazi pubblicitari.

ART. 2 – FINALITA' DELLA SPONSORIZZAZIONE

Con l'affidamento mediante Contratto di Sponsorizzazione disciplinato dal presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale intende perseguire le seguenti finalità nell'ottica del pubblico interesse:

- concorrere alla realizzazione di attività di partecipazione dei soggetti privati alla gestione del territorio in coordinamento e connessione con i progetti del Comune;
- migliorare lo stato di decoro e l'aspetto estetico delle aree pubbliche poste nel territorio Comunale;
- ottimizzare il rapporto costo/beneficio in capo all'Amministrazione Comunale.

ART. 3 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

L'Amministrazione, al fine di favorire una migliore gestione in termini di economicità e valorizzazione delle aree verdi comunali, ha la facoltà di affidare la cura di talune aree quali rotatorie, aiuole spartitraffico, bordi laterali e/o aree prospicienti alle strade di transito, a singoli ovvero imprese, a tempo determinato a fronte della stipula di un apposito Contratto di sponsorizzazione.

L'affidamento mediante Contratto di sponsorizzazione può essere applicato a tutte le **aree verdi pubbliche di limitata estensione, non dotate di infrastrutture di pubblico**

servizio e non suscettibili di attività che potrebbero comportare un vantaggio economico per l'affidatario.

ART. 4 – SOGGETTI AMMESSI

La sponsorizzazione si realizza attraverso la stipula di un Contratto di sponsorizzazione tra il soggetto affidatario (sponsor) e l'Amministrazione Comunale.

Sono ammessi quali sponsor i soggetti in possesso dei requisiti generali per l'affidamento di contratti pubblici di cui agli artt. 94, 95, 96, 97, 98 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. Gli eventuali soggetti incaricati dell'esecuzione dei lavori per la manutenzione delle aree dovranno essere privi di impedimenti a contrarre con la Pubblica Amministrazione, nonché, qualora applicabile, qualificati ai sensi della Legge 154/2016 "Esercizio dell'attività di manutenzione del verde" art. 12 (...) "*l'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi può essere esercitata:*

a) dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori, di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;

b) da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze".

A tali ditte inoltre verranno richiesti il possesso di adeguata polizza di assicurazione per danni a persone o cose che fossero prodotte durante l'esecuzione del contratto e l'osservazione delle norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

ART. 5 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI GESTIONE DEL VERDE DA PARTE DELLA DITTA INTERESSATA

Il Comune di La Loggia pubblicherà apposita "Manifestazione di interesse per manutenzione aiuole verdi e rotatorie con Contratto di sponsorizzazione" al fine di assegnare le aree indicate nell'allegato Scheda delle Aree Verdi. In caso di non assegnazione di tutte le aree o alla scadenza delle convenzioni sottoscritte, il Comune di La Loggia procederà alla pubblicazione di nuova manifestazione di interesse.

I soggetti interessati a partecipare all'assegnazione delle aree, dovranno presentare la domanda all'indirizzo PEC: protocollo.laloggia@legalmail.it indicando nell'oggetto della PEC: "Manifestazione d'interesse per allestimento e manutenzione aree stradali a verde (rotatorie e simili) mediante Contratto di sponsorizzazione. AREA N. ____" seguendo le indicazioni riportate nel Disciplinare presentazione delle offerte.

ART. 6 – REQUISITI PER LA SPONSORIZZAZIONE

La proposta di adozione di un'area verde dovrà essere corredata dalla seguente documentazione da prodursi in duplice copia:

- Relazione tecnico-descrittiva dell'intervento che si intende realizzare e del programma operazioni di manutenzione riportante l'esatta natura delle opere previste nonché i tempi di realizzazione delle stesse. Tutte le soluzioni tecniche previste dal progetto dovranno essere pienamente compatibili con le vigenti normative a livello nazionale, regionale e comunale.
- Rilievo dettagliato, in scala opportuna alla tipologia di rappresentazione, dell'area che si intende adottare, completo dell'arredo urbano esistente e delle piante presenti con relativo stato di conservazione ed eventualmente, l'elenco delle nuove essenze arboree da inserire, corredato di foto esplicative.
- Documentazione fotografica stato dei luoghi, oltre che foto inserimenti dello stato progettuale.
- Schema in scala opportuna, del/dei cartello/i informativo/pubblicitario del/dei quali viene richiesta la collocazione nell'area adottata. Il cartello dovrà avere la dimensione massima di 50x70 cm. I cartelli sopracitati dovranno rispettare le prescrizioni del Codice della Strada di modo da non recare ostacolo ovvero intralcio all'utilizzo delle aree pubbliche da parte degli utenti e dal punto di vista della mobilità che della visuale.

ART. 7 – COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

La domanda di adozione area verde sarà valutata dal Comune di La Loggia (TO) a mezzo di apposita Commissione Tecnica costituita dal Segretario Comunale o suo delegato, dal Responsabile del Settore 2 – Servizio Manutenzione, Lavori Pubblici e Ambiente o suo delegato e dal Comandante della Polizia Locale o suo delegato.

Prima di procedere alla valutazione delle proposte la Commissione accerterà la completezza e correttezza della documentazione presentata, ai fini dell'ammissione della Ditta. L'assegnazione della gestione allo Sponsor richiedente, con riferimento a ciascuna area, avverrà anche in presenza di una sola domanda, purché il progetto risulti qualitativamente idoneo. Le aree così attribuite saranno rese indisponibili per le successive richieste di sponsorizzazioni. In linea generale, la valutazione terrà conto, oltre che delle condizioni previste dall'art. 119 del D.Lgs 267/2000 (perseguimento di interessi pubblici, esclusione di conflitti di interesse tra attività pubblica e attività privata e conseguimento di un risparmio di

spesa), delle qualità dell'offerta tecnica che lo sponsor presenterà in termini estetici e di durabilità.

Le proposte saranno valutate sulla base della loro coerenza con l'interesse pubblico, in particolare con i programmi relativi alla gestione del verde cittadino. Nel caso in cui pervengano due o più proposte in relazione alla stessa area, l'assegnazione verrà fatta in base ai seguenti criteri:

- convenienza economica, da intendersi come controvalore economico, espresso in Euro e/o in servizi prestati, offerti dallo Sponsor a fronte della sua sponsorizzazione – fino ad un massimo di punti 40;
- coerenza con il contesto – fino ad un massimo di punti 10;
- piano di manutenzione del verde - fino ad un massimo di punti 30;
- punteggio assegnato alla ditta privata o ente che ha già gestito in passato la manutenzione della medesima area: punti 20.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere precisazioni e informazioni integrative, e di chiedere ai Proponenti modifiche tecniche al programma di sponsorizzazione presentato.

ART. 8 – SCELTA DELLO SPONSOR

La scelta dello sponsor avviene previa pubblicazione di apposito avviso.

All'avviso è data pubblicità mediante affissione all'Albo Pretorio on-line e contestuale inserimento sul sito internet del Comune; altresì, è possibile adottare qualsiasi altra forma di pubblicità ritenuta idonea di volta in volta, per garantire una maggiore diffusione e partecipazione.

Il Contratto di sponsorizzazione può essere sottoscritto con persone fisiche, persone giuridiche quali associazioni, condomini, imprese individuali, società, cooperative, consorzi imprenditoriali nonché agenzie di assicurazioni, enti pubblici non economici ed associazioni senza fini di lucro.

In mancanza di specifiche richieste di affidamento a seguito di Avviso pubblico di Manifestazione di interesse, si procederà tramite trattativa diretta con eventuali soggetti privati interessati.

ART. 9 – CONTENUTI MINIMI DI MANUTENZIONE

Al fine di garantire il mantenimento in perfette condizioni dell'area assegnata, la ditta dovrà provvedere, compatibilmente con il progetto presentato, all'esecuzione delle opere di manutenzione di seguito elencate:

- conservazione dei tappeti erbosi mediante un insieme organico di interventi comprendenti la pulizia, anche di eventuali rifiuti presenti, il taglio eseguito in modo da non aver mai l'erba ad altezza superiore ai 10 cm, la rifilatura delle aiuole e dei cordoni nonché la raccolta e smaltimento della vegetazione recisa, l'eventuale reintegro/rifacimento delle parti ammalorate, secche e/o diradate;
- conservazione degli arbusti, salvo presenza di alberi di alto fusto e in generale di tutti gli arbusti che debbono essere mantenuti in forma obbligatoria, tenendo conto che in caso di caduta non occupino la sede stradale, l'eliminazione della vegetazione infestante arborea ed erbacea, la fertilizzazione, il reintegro delle piantumazioni morte e/o rimosse e della pacciamatura;
- raccolta delle foglie laddove necessario e per un numero di volte adeguato al decoro dell'area e al corretto smaltimento delle acque meteoriche;
- ricariche di materiale (terreno, essenze arboree, ciottoli etc.) qualora se ne verificasse la necessità;
- manutenzione dell'impianto di irrigazione comprendente la verifica del perfetto funzionamento, l'eventuale sostituzione delle parti mancanti e/o danneggiate; in sede di offerta gli operatori economici potranno proporre la realizzazione di impianti di irrigazione ex novo, a cura e spese dello stesso operatore economico. In tal caso l'Amministrazione Comunale si assumerà il solo onere di realizzazione del nuovo punto di presa dall'acquedotto e di pagamento dei consumi idrici.

ART. 10 – ELENCO DELLE AREE

L'elenco dei lotti oggetto di sponsorizzazione è allegato al presente Regolamento, è verrà aggiornato, se necessario tramite apposita Delibera di Giunta Comunale.

I beni acquisiti o forniti nell'ambito della sponsorizzazione al termine della Convenzione rimarranno di proprietà dell'Amministrazione comunale.

ART. 11 – ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELLO SPONSOR

Lo Sponsor prima della firma del Contratto dovrà confermare il nominativo della ditta incaricata per l'esecuzione dei lavori ed indicata in sede di manifestazione di interesse. Durante l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere non dovrà interrompere il transito lungo le strutture viarie, salvo i casi di comprovata necessità e previo tempestivo accordo con il Comune, provvedendo altresì, a sua cura e spese ad apporre le segnalazioni prescritte dalla normativa vigente in materia, e sarà responsabile, a qualsiasi effetto, della mancata osservanza delle disposizioni concernenti la segnalazione dei lavori. La Ditta dovrà evitare la formazione di accumuli di depositi di materiali o altro che determini ostacolo al libero deflusso delle acque sul piano viabile e alla libera circolazione dei veicoli, assumerà ogni conseguente rischio afferente alla gestione delle aree, anche nel caso di danni causati da terzi nell'area gestita o a terzi.

Il Comune di La Loggia (TO) si riserva, altresì, di richiedere il ripristino dei danni occorsi in esito ad eventi imprevedibili compresi sinistri dovuti alla circolazione veicolare e/o ad atti vandalici.

Ogni variazione, innovazione, eliminazione o aggiunta rispetto alle pattuizioni stabilite nel contratto deve essere preliminarmente approvata dal Comune.

Lo Sponsor assumerà tutti gli obblighi ovvero i costi relativi al Contratto ed ogni altro costo derivante dal rapporto stipulato con l'Amministrazione. Saranno a carico dello Sponsor:

- saranno a suo carico gli oneri derivanti dall'adozione dei provvedimenti e delle cautele necessarie ed obbligatorie per garantire l'incolumità agli operai, alle persone addette alla gestione ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Dovrà rispettare tassativamente il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibile, e il contratto collettivo nazionale di lavoro e, se esistenti, gli integrativi territoriali, aziendali, nonché tutti gli adempimenti di legge, e in particolare gli obblighi contributivi, nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci; far osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e utilizzare materiali di consumo conformi alla normativa CEE n. 89/232 e successive modifiche;
- i costi per danni a cose, a persone e nei confronti di terzi durante la gestione dell'area affidata. La ditta assumerà, totalmente la responsabilità derivante da danni imputabili alla cattiva manutenzione dell'area; in particolare, dovrà verificare che rami, arbusti o erba non impediscano la visibilità della segnaletica stradale all'interno delle aree;

dovrà, altresì, segnalare tempestivamente agli uffici comunali qualsiasi danno alla segnaletica della rotatoria;

- eventuali costi del personale che effettuerà i lavori di manutenzione e cura delle aree verdi. In caso di assegnazione della sponsorizzazione, l'affidatario dovrà portare a conoscenza del Comune tutti i dati che verranno richiesti dalla Stazione Appaltante circa le ditte operanti sull'area data in concessione, gli interventi di manutenzione e di sistemazione, a pena di decadenza dall'assegnazione stessa;
- gli oneri relativi ad eventuali allacciamenti di rete richiesti dalla parte affidataria e/o impianti ex novo;
- al momento della riconsegna l'area dovrà essere in perfette condizioni di manutenzione. Alla scadenza del contratto, sulle aree oggetto di sponsorizzazione l'Amministrazione si riserva di disporre il ripristino dello stato dei luoghi, che dovrà essere eseguito, entro un mese dalla richiesta, a cura e spese dello Sponsor, nel caso la ditta non ottemperasse gli verranno addebitate tutte le spese sostenute dall'ente per ripristinare la situazione iniziale. L'amministrazione si riserva altresì di accettare la riconsegna dell'area così come strutturata.

ART. 12 – VERIFICHE

Il Comune di La Loggia (TO), tramite il proprio personale del Settore 2 - Ufficio Tecnico Lavori Pubblici-Manutenzione-Ambiente, verifica lo stato effettivo del verde sulle rotatorie, sulle aiuole spartitraffico e sui bordi laterali di intersezione connesse, riservandosi di inviare, se riscontrato, idonea segnalazione di inadempimento da parte della ditta nella gestione del verde oggetto della Convenzione. Trascorsi 15 (quindici) giorni dalla ricezione, da parte della ditta, della segnalazione di inadempimento, senza che la stessa abbia provveduto a svolgere adeguati interventi atti alla risoluzione delle inadempienze contestate è facoltà da parte del Comune di La Loggia (TO) procedere al recesso della Convenzione tramite semplice comunicazione scritta mezzo PEC.

Analoga procedura sarà eseguita in caso di incompatibilità con il Codice della strada.

Alla scadenza della Convenzione, alberi, arbusti e quant'altro piantumato/allocato sulla rotatoria (es. impianti di irrigazione, o quanto altro autorizzato), sulla corona di rotazione, sulle aiuole spartitraffico, sui bordi laterali e sui bordi laterali di intersezione, rimane di proprietà del Comune di La Loggia (TO).

Per non incorrere in spese di gestione elevate e/o impreviste il Comune di La Loggia (TO) potrà richiedere, alla scadenza della Convenzione o nel caso di rescissione, il ripristino

dello stato dei luoghi, da effettuarsi a cura e spese dello Sponsor entro un mese dalla data di scadenza o di rescissione.

ART. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

Il Comune di La Loggia (TO) può procedere alla risoluzione del contratto di sponsorizzazione nei seguenti casi:

- mancata esecuzione dei lavori progettati (in tutto o in parte) entro 120 gg. dalla data di consegna dell'area;
- mancato rispetto del programma di manutenzione;
- grave negligenza nella gestione dell'area.

Per la risoluzione anticipata del Contratto dovrà essere rispettata la seguente procedura: le inadempienze osservate dall'Amministrazione, dovranno essere contestate per iscritto, a mezzo PEC, assegnando un termine di 15 gg. per le eventuali contro deduzioni e precisazioni da parte dello Sponsor. Qualora dopo tale contestazione sussistano ancora problemi e inadempimenti, il Comune di La Loggia (TO) invierà alla controparte diffida ad adempiere entro congruo termine, invitando altresì i Responsabili ad un incontro chiarificatore. Se anche tale tentativo di soluzione non dovesse sortire gli effetti sperati, il Comune di La Loggia (TO) potrà risolvere il Contratto, senza alcuna formalità legale, rientrando in possesso dell'area nonché acquisendo gratuitamente gli impianti eventualmente realizzati, gli arredi e le piantumazioni su di essa realizzati, rimuovendo i cartelli di sponsorizzazione e, se lo ritenesse necessario, riportando l'area all'assetto originario addebitando le spese di ripristino allo Sponsor.

Il Comune di La Loggia (TO) potrà in ogni caso recedere anticipatamente dal Contratto di sponsorizzazione con provvedimento motivato per sopravvenuti motivi di interesse pubblico generale.

Lo Sponsor ha facoltà di recesso anticipato rispetto alla scadenza per giusta causa, previa motivazione al Comune con un preavviso di almeno tre mesi.

ART. 15 – MOTIVI DI ESCLUSIONE

La Commissione, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:

- ritenga possa derivare un conflitto d'interesse fra l'attività pubblica e quella privata;
- ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine, alle sue iniziative ovvero attività;
- verifichi che l'offerta non sia conforme alle vigenti regole del Codice della Strada e/o il progetto proposto possa distrarre i conducenti degli autoveicoli. Sono in ogni

caso escluse, oltre alle sponsorizzazioni aventi ad oggetto pubblicità, anche in forma indiretta, vietate in tutto o in parte secondo la normativa in vigore, quelle di propaganda da parte di partiti o altre forze istituzionalmente rappresentate, nonché quelle di diffusione di messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

Sono altresì esclusi i soggetti che nelle proprie attività non rispettino i seguenti principi, in particolare:

- rispetto del diritto a pari opportunità e a trattamento non discriminatorio (con speciale attenzione alle donne, alle popolazioni indigene e alle minoranze etniche);
- rispetto del diritto alla sicurezza e alla salute delle persone;
- rispetto dei diritti dei lavoratori (inclusi specificatamente l'esclusione del lavoro forzato, del lavoro minorile, di salari inferiori ai redditi reali di sussistenza, del mancato rispetto delle legislazioni locali di tutela);
- rispetto degli assetti istituzionali, delle norme giuridiche e delle prassi amministrative, anche consuetudinarie degli interessi pubblici, delle politiche sociali, economiche e culturali, della trasparenza e correttezza, dei comportamenti imprenditoriali e pubblici, con particolare riferimento al divieto di pratiche corruttive delle autorità pubbliche degli Stati in cui i predetti soggetti operano;
- rispetto degli obblighi riguardanti la tutela dei consumatori (specie in relazione alla qualità e sicurezza dei prodotti, alla trasparenza di etichette e prezzi, alla pubblicità ingannevole, a politiche di dumping, all'impiego di prodotti e processi basati su mutazioni genetiche non sicure ai sensi della normativa vigente);
- rispetto degli obblighi riguardanti la protezione dell'ambiente (specie in relazione ai danni o minacce alla biodiversità, a processi industriali causa di effetto serra e distruzione della fascia di ozono, alla distruzione di risorse naturali, a tutti gli inquinamenti chimici);
- sono escluse le imprese a qualunque titolo coinvolte nella produzione commercializzazione, finanziamento e intermediazione di armi di qualunque tipo (compresi i sistemi elettronici e le sostanze chimiche, biologiche e nucleari).

ART. 16 – CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

Tra l'Assegnatario e l'Amministrazione verrà stipulato un Contratto di sponsorizzazione della durata di minimo 2 (due) anni rinnovabile per un massimo di 5 (cinque) anni.

L'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione qualora l'aggiudicatario non provveda entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di assegnazione, alla obbligatoria stipula del Contratto di sponsorizzazione.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al Contratto di sponsorizzazione (marca da bollo, imposta di registro, ecc.) sono a carico dello Sponsor stesso.

E' vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale del Contratto.

ART. 17 – CARTELLI DI SPONSORIZZAZIONE

La visibilità degli interventi di gestione del verde sarà consentita con la sistemazione facoltativa di CARTELLI stabili propri, del soggetto proponente, secondo il modello/bozzetto presentato con il progetto.

I cartelli pubblicitari dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

- la collocazione dei cartelli informativi dovrà essere indicata nel progetto e rispettare le indicazioni del codice della strada, tenendo conto che, in caso di ribaltamento, non possano occupare la sede stradale; gli uffici tecnici potranno chiedere agli sponsor modifiche al posizionamento dei cartelli rispetto al progetto o durante il periodo di sponsorizzazione;
- non essere posizionati lungo la direzione della traiettoria di immissione in rotatoria dei veicoli, in modo tale che, in caso di svio degli stessi ed in particolare di quelli a due ruote, non possano essere oggetto di urto o ostacolo;
- il fissaggio al terreno del/i cartello/i e la sua stabilità è garantita dal soggetto adottante, che solleva l'amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità derivante da una non corretta posa;
- non è ammessa un'illuminazione specifica per i cartelli in quanto potrebbe provocare disturbo con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione stradale;
- la sponsorizzazione dell'intervento non è cedibile.

ART. 18 – INFORMAZIONI GENERALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento di Sponsorizzazione, si fa riferimento alle norme vigenti ed in particolare al Codice Civile, al Codice della Strada ed al relativo Regolamento di attuazione, alle prescrizioni comunali ed a quanto contenuto nell'avviso pubblico.

Il presente avviso è reso pubblico mediante affissione all'Albo pretorio on-line del Comune di La Loggia (TO) e sul sito internet istituzionale.

ART. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di La Loggia (TO) informa, ai sensi del Reg. UE 2016/679, e del D.lgs. n. 101 del 10/08/2018, che i dati personali forniti, o comunque acquisiti durante lo svolgimento della procedura, saranno trattati e conservati nel rispetto della vigente normativa per il periodo

strettamente necessario all'attività Amministrativa correlata. Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all'esecuzione di compiti di interesse pubblico e per l'esercizio di pubblici poteri, nonché al fine di adempiere ad eventuali obblighi di legge come disposto dall'art. 6 par. 1 lett. c) - e) del Regolamento 679/2016 nell'ambito del procedimento per il quale il presente Contratto viene stipulato.

I dati raccolti sono:

- trattati da personale del Comune appositamente autorizzato;
- conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e nel rispetto degli obblighi di Legge correlati;
- soggetti a comunicazione e/o diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi preposti dalla Legge o da Regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.

Si comunica infine che, il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per il proseguo delle finalità descritte e l'eventuale rifiuto determinerà l'impossibilità di dar corso al Procedimento amministrativo. Tali dati saranno conservati per l'intera durata dell'appalto e successivamente alla sua naturale decorrenza, per un periodo di tempo non superiore ai termini prescritti dalle vigenti disposizioni di Legge.

ART. 20 – CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere è competente il foro di Torino.